

N. Reg. Gen.

N. 1439/19  
Reg. Sent.

**CORTE di APPELLO di MESSINA**

**- Sezione lavoro -**

**- REPUBBLICA ITALIANA -  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Messina, composta dai signori Magistrati:

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1) Dott. L.VILLARI         | (Presidente)       |
| 2) Dott. ssa B.CATARSINI   | (Consigliere)      |
| 3) Dott.ssa Emma STURNIOLO | (Consigliere rel.) |

all'udienza collegiale del 14-5-2019 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa promossa da:

*I:N.P.S. in persona del legale rappresentante*      rappr.e dif.dall'avv.A.RIZZO

**APPELLANTE**

**CONTRO**

*rappr. E dif.*

**Dall'avv.E.AMADORE**      APPELLATA

Oggetto:diritto indennità disoccupazione agricola anno 2012

**SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Con sentenza n.918/2017 emessa il 26-5-2017 il Giudice unico del Lavoro di PATTI sulla domanda proposta in data 21-1-2016 da \_\_\_\_\_ diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2012 ,sentiti alcuni testi e in forza della documentazione in atti dichiarava il diritto della

*Miller*

ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2012 condannando l'INPS al pagamento della prestazione.

Il primo giudice rappresentava che dall'estratto contributivo la lavoratrice risultava negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2011 e 2012 e riconosceva che la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della ditta " " per 102 giornate lavorative e per l'effetto condannava l'INPS a corrisponderle l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2012 .

Proponeva appello contro tale decisione l'INPS con atto depositato il 27-9-2017 assumendo che la pronuncia non aveva tenuto conto dell'ispezione condotta nei confronti del " " ,e delle circostanze ivi dedotte attribuendo validità a quanto riferito da testi di parte resistente nei cui confronti era stata eccepita l'incapacità a testimoniare .

Si costituiva " " contestando le ragioni dedotte dall'INPS nell'appello .

L'appellata " " faceva presente che con sentenza n.2132/2016 del 2-12-2016 ,che produceva " , il Tribunale di Patti aveva accolto la domanda di iscrizione della " negli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza per gli anni dal 2011 al 2013 ,sentenza non impugnata e passata in giudicato.

All'udienza del 14-5-2019 la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'impugnata sentenza va confermata trovando le ragioni proposte nei motivi di gravame ostacolo nella pronuncia emessa in data 2-12-2016 dal Tribunale di Patti che accoglieva la domanda di iscrizione della appellata negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli stessi anni per i quali è sorta la contestazione oggetto del presente gravame e che " ,non impugnata, è passata in giudicato. Tale passaggio in giudicato che ha

*Mile. v*

definitivamente fissato la situazione sottoposta all'esame giudiziale con ricorso del 26-5-2017 e che aveva l'identico petitum e a causa petendi della domanda definita con la sentenza oggetto dell'odierno gravame non consente alcuna possibilità di un nuovo e diverso accertamento della situazione .

Con la sentenza con cui veniva accolta la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura per gli anni 2011,2012 e 2013, presupposto anche della domanda richiamata nella sentenza oggetto dell'odierno gravame, ,la situazione è rimasta cristallizzata alla data della sentenza passata in giudicato e che è stata resa sulle stesse conclusioni svolte nell'odierno processo con riconoscimento dello status di lavoratore iscritto nell'elenco dei braccianti agricoli per gli anni 2011,2012 e 2013 ,per 102 giornate lavorative..

La questione ormai oggetto di giudicato non può trovare diversa soluzione.

L'appello proposto va pertanto rigettato e l'impugnata sentenza confermata .


***Alla soccombenza segue la condanna dell'INPS alla rifusione delle spese del giudizio.***

**P. Q. M.**

La Corte d'Appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza n.918/2017 emessa dal G.U.L. di Patti così provvede:

rigetta l'appello;


Condanna l'INPS al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida a favore dell'appellata in complessivi euro [redacted] oltre iva ,cp.a. e spese generali da distrarre a favore del procuratore anticipatario avv. E.AMADORE ,che ha fatto la dichiarazione di rito. Pone a carico dell'appellante il pagamento di una ulteriore somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato.



Sentenza n. 302/2019 pubbl. il 04/06/2019  
RG n. 624


- Messina 14-5-2019-

**Il Giudice estensore**



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a horizontal line, positioned above a solid horizontal line.

**Il Presidente**



A handwritten signature in black ink, appearing as a series of connected loops and curves.



A small, circular handwritten mark or signature located in the lower center of the page.